



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO, NEL SETTORE SOCIALE**

ART. 12 DELLA L. 07/08/1990 N. 241 – ART 26, COMMA 1, D.LGS. 14/03/2013 N. 33.

ART 1
OGGETTO ED OBIETTIVI

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni (1), contributi (2), nonché per l'attribuzione di vantaggi Economici (3), e per la concessione del Patrocinio (4), nel Settore Sociale, in attuazione dell'art. 12 della L. 07/08/1990 n. 241, a favore di Enti, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, Enti di Volontariato.

Esulano dal presente Regolamento, in quanto contenute in appositi atti Regolamentari il Servizio di Assistenza Economica ed i Servizi di Assistenza Domiciliare e di Educativa Territoriale e le relative modalità di compartecipazione.

(1) **Sovvenzione:** di norma si intende per sovvenzione un aiuto finanziario a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi altamente sociali e culturali, di ricerca, di studio. L'aiuto finanziario può anche coprire totalmente la spesa dell'attività, dato l'alto valore dell'iniziativa. Si può anche prescindere dalla presentazione della rendicontazione.

(2) **Contributo:** è il concorso finanziario che l'ente eroga, a titolo di liberalità, a fondo perduto, a fronte di una iniziativa ritenuta meritevole di concorso economico. Il concorso finanziario copre solo una parte dell'onere complessivo della spesa : (in genere mai oltre 80% del costo globale dell'iniziativa). E' obbligatoria la presentazione di idonea rendicontazione, per ottenere l'erogazione del contributo.

(3) **Attribuzione di vantaggi economici:** è la prestazione di un servizio pubblico a titolo gratuito o a tariffa agevolata. Oppure anche la fruizione a titolo gratuito o agevolato di un bene dell'Ente (mobile o immobile).

(4) **Patrocinio:** è il sostegno formale che l'Amministrazione concede ad un'iniziativa o manifestazione di particolare valore sociale, morale, culturale ecc.

ART 2
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Data la particolare finalità istituzionale del Consorzio, le iniziative che potranno formare oggetto di attenzione e di concessione di sovvenzioni, contributi, di attribuzione di vantaggi economici nonché la concessione del patrocinio, saranno esclusivamente quelle strettamente attinenti al

Settore Sociale ed in linea con gli scopi e le finalità istituzionali dell'Ente, nonché con il Programma Politico-Amministrativo, approvato dall'Assemblea per il quinquennio di mandato.

ART 3 DESTINAZIONE E TIPOLOGIE DI INTERVENTI

L'Amministrazione del Consorzio (il Consiglio di Amministrazione) può concedere sovvenzioni, contributi, attribuire vantaggi economici e concedere il patrocinio, a favore di Enti, Associazioni, Cooperative, senza scopo di lucro, Enti di Volontariato che operano di norma nel territorio del Consorzio e che, con la loro attività, concorrono a promuovere concretamente l'interesse collettivo e lo sviluppo sociale dell'area.

La concessione dei suddetti ausili finanziari è subordinata alle disponibilità finanziarie del Bilancio ed alle linee di indirizzo dell'Assemblea, enunciate nella Relazione Previsionale e programmatica allegata al Bilancio stesso.

ART 4 PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Le richieste di sovvenzioni, di contributi, di attribuzioni di vantaggi economici e del patrocinio dell'Ente sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e riportare le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e dello Statuto o documentazione equipollente, nonché l'identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale viene richiesto il sostegno economico del Consorzio;
- c) Piano Finanziario dell'Iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o privati, anche con conferimento di beni e/o servizi;
- d) l'attestazione che l'intervento di finanziamento persegue un interesse collettivo, coincidente con le finalità istituzionali del Consorzio;
- e) le modalità di erogazione del contributo, con le coordinate bancarie e i dati relativi alla persona autorizzata all'incasso.

ART 5 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

Le sovvenzioni, i contributi, l'attribuzione di vantaggi economici e la concessione del patrocinio, sono assegnate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le modalità di utilizzo, le condizioni, l'ammontare, in relazione alle disponibilità di Bilancio, alle caratteristiche e alla rilevanza sociale dell'iniziativa proposta. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, nell'atto di concessione, di erogare un acconto della sovvenzione o contributo promesso. Il contributo potrà coprire solo una parte delle spese complessive, (indicativamente mai oltre l'80% del costo globale dell'iniziativa).

ART 6 LIQUIDAZIONE

La liquidazione della sovvenzione o del contributo avviene ad iniziativa effettuata e previa presentazione di idonea rendicontazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Il rendiconto, oltre ai dati contabili, dovrà riportare ed illustrare i risultati ottenuti in termini di efficacia dell'iniziativa e dovrà inoltre essere corredato dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute.

Nel caso di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, si potrà prescindere dalla presentazione della rendicontazione.

ART 7 CONCESSIONE IN USO DI BENI CONSORTILI IMMOBILI

Il Consorzio può concedere l'uso dei beni immobili dell'Ente, per lo svolgimento di attività od iniziative di interesse collettivo, che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ente e non rivestono finalità di lucro.

Le richieste di concessione, sottoscritte dal Legale rappresentante, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e devono specificare:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e dello Statuto o documentazione equipollente, nonché l'identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale viene richiesto l'utilizzo del bene immobile;
- c) il periodo di tempo dell'utilizzo del bene richiesto;
- d) l'impegno ad utilizzare, sotto la propria responsabilità, il bene concesso in uso, osservando le prescrizioni imposte dal Consorzio e dalle norme in vigore in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi.

L'utilizzo del bene è concesso dal Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio può subordinare la concessione alla stipula di una apposita convenzione che stabilisce i reciproci obblighi, durata, limiti di utilizzo.

Può essere anche richiesta la costituzione di una cauzione o la stipula di una apposita polizza assicurativa.

La concessione può essere totalmente gratuita per le iniziative finalizzate a scopi altamente sociali.

Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa, ad ottenere tutte le autorizzazioni e permessi necessari per lo svolgimento delle attività previste nell'immobile concesso in uso.

Al concessionario faranno carico tutte le responsabilità penali e civili per danni subiti da persone o cose nel corso dell'attività svolta nell'immobile concesso in uso.

ART 8 PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE, CONCESSIONE DI BENI MOBILI

Il Consorzio può altresì intervenire sottoforma di partecipazione all'organizzazione con utilizzo di personale del Consorzio oppure concedendo in uso temporaneo, attrezzature ed arredi di proprietà dell'Ente, in occasione di eventi, attività, riunioni, convegni di particolare valore sociale.

La domanda di concessione, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve specificare:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e dello Statuto o documentazione equipollente, nonché l'identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza dell'Ente nei confronti di terzi;
- b) la descrizione dell'attività per la quale si richiede l'utilizzo dei beni, individuando le attività sociali;
- c) l'impegno, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare i beni concessi in uso osservando le prescrizioni imposte dal Consorzio e dalle norme in vigore in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi.

L'uso del bene mobile e la partecipazione all'organizzazione è concessa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Concessionario è tenuto a rispondere di danni eventualmente subiti dai beni durante il periodo di concessione e a rifonderne il valore in caso di distruzione o dispersione.

I beni devono essere ritirati e riconsegnati a cura e spese dei concessionari, presso i locali del Consorzio.

Al concessionario faranno carico tutte le responsabilità penali e civili per danni subiti da persone o cose nel corso dell'attività svolta utilizzando i beni concessi.

ART 9 PATROCINIO DEL CONSORZIO

Per patrocinio si intende il sostegno formale dell'Ente ad iniziative o manifestazioni di particolare valore sociale.

La concessione del patrocinio da parte del Consorzio non comporta l'attribuzione di vantaggi economici.

L'iniziativa patrocinata dal Consorzio dovrà obbligatoriamente essere pubblicizzata con la dicitura "con il patrocinio del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa".

La richiesta di Patrocinio deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione / Direttore, con la dettagliata descrizione delle attività programmate, le finalità dello stesso, la sua attinenza con le finalità istituzionali del Consorzio, l'assenza di finalità di lucro.

Il Patrocinio viene concesso con atto del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore in funzione della rilevanza dell'iniziativa.

ART 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore in data 1 gennaio 2014, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.